

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**ORDINANZA N.11 ANNO 2023**

## **Il Capo del Servizio di Protezione Civile**

*Visto l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;*

*preso atto della comunicazione della Gendarmeria inerente il rinvenimento di ordigno bellico in data 22 giugno 2023 nell'area distinta a catasto al Foglio 4 part. 107, da parte dell'impresa edile operante nel cantiere del campo sportivo di Serravalle "B";*

*considerato che nell'area circostante al sito di ritrovamento sono state sospese fin da subito con ordine verbale le attività di cantiere;*

*preso atto anche della nota della Gendarmeria del 26 giugno (protocollata al n. 63108 il 27/06/2023);*

*preso atto anche della nota della Gendarmeria del 5 luglio (protocollata al n. 66909 il 06/07/2023) in cui si comunicava la messa in sicurezza dell'ordigno ed una interdizione dell'area di 10 metri;*

*considerata l'Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2023 emessa dallo scrivente Servizio per mezzo della quale venivano sospese tutte le lavorazioni di cantiere*

*considerato che si è ritenuto opportuna una valutazione del rischio bellico nel cantiere*

*preso atto della richiesta da parte della direzione lavori, pervenuta in data 11.07.2023 e registrata al ns. prot.n. 68394, di poter completare le lavorazioni in elevazione nelle opere già iniziate (Blocco A – Palazzina servizi e Blocco B – palazzetto Futsal), di poter occupare una porzione dell'area interessata per il montaggio delle autogru e per lo stoccaggio dei materiali;*

*considerato che, sentito anche per le vie informali il Reggimento Genio Ferrovieri dell'Esercito Italiano intervenuto per la messa in sicurezza dell'ordigno, le lavorazioni richieste dalla direzione lavori garantiscono il rispetto della distanza di sicurezza imposta dall'ordigno*

## **ORDINA**

- a modifica della precedente Ordinanza, la sospensione dei lavori edili di realizzazione del nuovo impianto sportivo di cui alla concessione edilizia CON-10202 esclusivamente sulla porzione di terreno distinta al Catasto al Foglio 4 part. 107.
- di non effettuare lavorazioni che contemplino movimento terra, scavi e/o trivellazioni.
- la valutazione del rischio bellico dell'area di cantiere (Foglio 4 part. 107) che sarà ancora oggetto di movimenti terra/escavazioni/trivellazioni ad eccezione delle aree temporaneamente occupate dalle attrezzature e materiale di cantiere di cui alla richiesta della direzione lavori ma che dovranno comunque essere oggetto di valutazione del rischio bellico dopo il loro sgombero;

*San Marino, 13 luglio 2023/1722 d.F.R.*

**IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
*Ing. Pietro Falcioni*